

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 09 aprile 2019

D.d.u.o. 3 aprile 2019 - n. 4645
Bando Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018

 IL DIRIGENTE DELLA U.O.
 OLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ
 DELLE FILIERE DEL CONTESTO TERRITORIALE

Vista: la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21» con la quale la Regione:

- riconosce l'importanza e l'attualità del ruolo ricoperto dal mondo cooperativo, in particolare come strumento efficace contro il problema della disoccupazione e del disagio sociale in genere;
- incentiva e sostiene l'innovazione tecnologica e l'adeguamento degli standard della qualità, relativi ai beni e servizi offerti dalle imprese cooperative, anche per soddisfare bisogni emergenti della società e dei processi organizzativi delle imprese cooperative;
- sostiene le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori che intendono rilevare l'attività o rami di attività dell'azienda nella quale hanno operato, per finalità di salvaguardia occupazionale, ovvero da lavoratori provenienti da aziende in crisi che avviano una nuova impresa cooperativa;

Visti in particolare gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 36/2015 che istituiscono e disciplinano il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative (d'ora in avanti «Fondo»);

Richiamati:

- il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra l'altro, interventi per la promozione del settore cooperativo attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena attuazione della legge regionale 36/2015;
- la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 - sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019» ed in particolare l'Allegato A dove vengono individuati i criteri applicativi del «Fondo»;
- la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Convenzione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Dato atto che, come previsto dalla richiamata DGR 11 dicembre 2018, n. XI/973, la copertura finanziaria del «Fondo» sarà alimentata:

- da euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.203.8636 «Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle imprese» sulle annualità del bilancio regionale così ripartite:
 - € 4.000.000 anno 2019;
 - € 3.000.000 anno 2020;
 - € 3.000.000 anno 2021;
- dai rientri dei finanziamenti concessi sul Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative nonché dai rientri dei finanziamenti precedentemente concessi con il Fondo FRIM 7 e con i fondi rotativi ex fondo Foncooper di competenza delle annualità successive al 2020, che non sono oggetto delle disposizioni di cui alla l.r. 42 del 28 dicembre 2017 e della successiva d.g.r. 7919 del 26 febbraio 2018 attuativa;

Dato atto altresì che la richiamata d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973:

- individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo» incaricato altresì della gestione del bando attuativo;
- demanda a successivi provvedimenti del Dirigente della Unità Organizzativa Politiche per la competitività delle filiere e del contesto territoriale l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi, ivi com-

presi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

- prevede per l'assegnazione delle risorse la pubblicazione di un bando attuativo da parte di Regione Lombardia, entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione della d.g.r. medesima;

Richiamato il d.d.g. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della dgr n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi esterni pari ad euro 9.000,00», inserito nella raccolta contratti e convezioni in data 18 marzo 2019 n. 12443;

Richiamata la d.g.r. n. 1213 del 4 febbraio 2019 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c. 4 della l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;

Dato atto che la richiamata d.g.r. n. 1213 del 4 febbraio 2019 stabilisce che Regione Lombardia, in occasione della concessione di finanziamenti alle imprese, preveda uno dei seguenti sistemi di premialità nei confronti delle imprese in possesso del «rating di legalità», all'interno dei criteri di selezione e valutazione: preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate;

Valutato di adottare la premialità della preferenza in graduatoria a parità di punteggio per le imprese in possesso del rating di legalità, nell'attuazione del bando di cui alla d.g.r. n. XI/973 del 11 dicembre 2018;

Visto l'allegato A «Bando - Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della richiamata d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973,» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto necessario, approvare il bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della richiamata d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973» finalizzato a sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di «svantaggio lavorativo» Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che il termine di apertura dello sportello per la presentazione delle domande sulla piattaforma informatica «bandi on line» è fissata per il giorno 15 aprile 2019. Il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperto sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroga;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'Es), e 6 (controllo);

Ritenuto che:

- la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013, con particolare riferimento alle attività connesse all'esportazione di cui alla lettera d) dell'art. 1 («Campo di applicazione»);
- la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- le agevolazioni previste non siano cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «De minimis»;
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'Es di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 1407/13;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria atti-

ività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a. nel rispetto dei termini procedurali;

Vista la comunicazione del 29 marzo 2019 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento non sono stati rispettati i termini di cui alla richiamata d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 per esigenze di approfondimento istruttorio nella definizione del bando attuativo in interlocuzione con il Soggetto Gestore;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamate:

- la d.g.r.n. 5 del 4 luglio 2018 «I Provvedimento Organizzativo - XI legislatura» con la quale sono state costituite le Direzioni Generali della XI legislatura;
- la d.g.r.n. XI/126 del 17 maggio 2018 «Il Provvedimento Organizzativo 2018» che ha affidato a Paolo Mora l'incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r.n. 294 del 28 giugno 2018 «IV Provvedimento Organizzativo 2018» con il quale Enrico Capitanio è stato nominato Dirigente della UO competitività delle filiere e del contesto territoriale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DECRETA

1. Di approvare il Bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della richiamata d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973», di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del bando pari a € 10.000.000,00 trova copertura sul capitolo 14.01.203.8636 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità di competenza, così ripartite:

- € 4.000.000 anno 2019;
- € 3.000.000 anno 2020;
- € 3.000.000 anno 2021;

3. Di dare atto che il Bando di cui all'Allegato A e le relative agevolazioni siano attuate nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

4. Di dare atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8, 9 e, con riferimento alle variazioni di cui all'articolo 9 commi 6 e 8, a seguito della trasmissione delle risultanze

istruttorie da parte di Finlombarda s.p.a. nel rispetto dei termini procedurali;

5. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore del bando per gli adempimenti di competenza;

6. Di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Enrico Capitanio

_____ . _____

Allegato A**REGIONE LOMBARDIA****BANDO**
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative

Il Fondo, istituito con la l.r. n.36/2015, è finalizzato a sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”.

INDICE

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Riferimenti normativi
- A.3 Soggetti Beneficiari
- A.4 Soggetto gestore
- A.5 Dotazione finanziaria
- B.1 Caratteristiche dell'agevolazione
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità
- C.1 Presentazione delle Domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a Modalità e tempi del processo
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c Valutazione delle domande
 - C.3.d Integrazione documentale
 - C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria
- C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Adempimenti post concessione
 - C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione
 - C.4.d Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione
- D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari
- D.2 Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari
 - D.2.a Rinuncia
 - D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento e decadenza
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati
- D.6 Responsabile del procedimento
- D.7 Trattamento dati personali
- D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti
- D.9 Diritto di accesso agli atti
- D.10 Clausola Antitruffa
- D.11 Altre informative
- D.12 Definizioni e glossario
- D.13 Riepilogo date e termini temporali
- D.14 Allegati/informative e istruzioni
 - ALLEGATO 1 – Documentazione da allegare In Domanda
 - ALLEGATO 2 – Quadro Cauzionale
 - ALLEGATO 3 – Dichiarazioni 'de minimis'
 - ALLEGATO 4 – Dichiarazione antiriciclaggio
 - ALLEGATO 5 – Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio
 - ALLEGATO 6 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL
 - ALLEGATO 7 – Scheda per la descrizione del Progetto
 - ALLEGATO 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali
 - ALLEGATO 9 – Richiesta d' accesso agli atti
 - ALLEGATO 10 – Firma elettronica
 - ALLEGATO 11 – Informativa Antimafia
 - ALLEGATO 12– Delega al soggetto esterno da contattare per la gestione della pratica

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

1. Il Fondo, istituito con la l.r. n.36/2015, è finalizzato a sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, ivi comprese le Cooperative Sociali e i loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari, ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”.

A.2 Riferimenti normativi

- **“Legge n. 381/1991”**: la Legge 8 novembre 1991, n. 381 avente ad oggetto la “Disciplina delle cooperative sociali”;
- **“L.R. 34/1978”**: la Legge regionale del 31 marzo 1978, n. 34 avente ad oggetto “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”;
- **“L.R. n.36/2015”**: la Legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 recante “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21”;
- **“L.R. 11/2014”**: la Legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 avente ad oggetto “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività”;
- **“Legge n. 124/2017”**: la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- **“D.G.R. n. 6019/2016”**: la DGR del 19 dicembre 2016, n. 6019 avente ad oggetto “Istituzione del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015”, che ha istituito il Fondo e ne ha approvato, all’Allegato A, i criteri applicativi;
- **“D.G.R. n. 675/2018”**: la DGR del 24 ottobre 2018, n. 675 avente ad oggetto “Approvazione della metodologia per l’assegnazione del *Credit Scoring* finalizzata a richiedere Garanzie alle imprese nell’ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014”;
- **“D.G.R. n. 973/2018”**: la DGR dell’11 dicembre 2018, n. 973 avente ad oggetto “Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della L.R. n.36 del 6 novembre 2015 – sostituzione della D.G.R. n. 6019/2016”, che ha modificato i criteri applicativi del Fondo;
- **“D.lgs 159/2011”**: il Decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **“D.M. 23 giugno 2004”**: il Decreto ministeriale del 23 giugno 2004, avente ad oggetto l’Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
- **“D.lgs n. 6/2003”**: il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 avente ad oggetto la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”;
- **“D.lgs 14/2019”**: il Decreto legislativo gennaio 2019, n. 14, avente ad oggetto “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”;

- **“Decreto n. 115/2017”**: il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”;
- **“D.G.R. 1213/2019”**: la DGR del 4 febbraio 2019, n. 1213, avente ad oggetto “Criteri generali per l’introduzione del Rating di legalità”;
- **“Regolamento de minimis”**: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- **“Regolamento di esenzione”**: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- **Testo Unico Bancario**: il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (in acronimo TUB) emanato con il d.lgs 1 settembre 1993, n. 385, ed in vigore dal 1 gennaio 1994 e aggiornato con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 e s.s.m.m.i.i.;
- **Codice del Terzo Settore**: il d.lgs 3 luglio 2017, n. 117 di riordino della normativa del Terzo Settore e ss.mm.ii;

Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Regione Lombardia si riserva di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

A.3 Soggetti Beneficiari

- 1) Possono partecipare al presente Bando le imprese cooperative (ivi inclusi i Circoli Cooperativi e le Cooperative di comunità), le Cooperative Sociali e i loro consorzi.
- 2) I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della Domanda:
 - a) essere PMI, come definite all’Allegato I del Regolamento di esenzione;
 - b) risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese;
 - c) avere almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura camerale;
 - d) essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative;
 - e) nel caso di Cooperative Sociali e dei loro consorzi, essere iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
 - f) non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
 - g) essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell’art. 83, comma 1, e dell’art. 67, comma 1, lettera g, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
 - h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- i) non appartenere alla Categoria “Cooperative di edilizia e abitazione”, prevista dall’Albo delle Società Cooperative, o non avere codice Ateco primario¹ ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari) della classificazione Ateco 2007;
 - j) non avere codice Ateco primario² ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) della classificazione Ateco 2007, fatta eccezione per:
 - i) i soggetti che, pur avendo codice Ateco primario ricompreso nella sezione A, realizzino il Progetto in una Sede Operativa separata avente esclusivamente un codice Ateco ricompreso nelle sezioni C (Attività manifatturiere) o G (Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli). Tale attività deve essere direttamente collegata all’attività avente codice Ateco A³.
 - ii) le imprese iscritte all’Albo delle Imprese Agromeccaniche di Regione Lombardia;
 - k) risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva.
- 3) I requisiti di cui alle lettere b), d), e) devono essere posseduti dal momento di presentazione della Domanda fino all’erogazione del saldo del Finanziamento.
- 4) Non è ammessa la presentazione contemporanea, da parte dello stesso Soggetto Richiedente, di più Domande ancorché riferite a diversi Progetti. Ogni Soggetto Richiedente può presentare successive Domande a valere sul presente Bando, a condizione che sia stata pagata la prima rata di ammortamento relativa a Finanziamenti concessi in seguito a precedenti Domande ed i relativi investimenti siano stati totalmente realizzati e rendicontati.

A.4 Soggetto gestore

- 1) Finlombarda S.p.A. svolgerà la funzione di Gestore sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico per la gestione ed erogazione dei Finanziamenti.

A.5 Dotazione finanziaria

- 1) La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente Bando è pari a euro 10.000.000 (diecimilioni/00) a valere sul capitolo di bilancio n. 14.01.203.8636, “Contributi per lo sviluppo e il sostegno della competitività delle imprese” salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili.

B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell’agevolazione

- 1) Il presente Bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia.
- 2) L’agevolazione viene concessa nella forma tecnica di un Finanziamento a medio – lungo termine, erogato esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo.
- 3) Per quanto non disciplinato dal Bando e dalle vigenti disposizioni regionali, si applicano al Finanziamento, per quanto compatibili, i principi, che regolano i procedimenti amministrativi

¹ Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

² Ove non disponibile al Registro Imprese il codice primario, si farà riferimento al codice prevalente.

³ Ai fini dell’ammissibilità al Bando tale collegamento dovrà essere descritto nella scheda di Progetto, di cui alla lett. a) dell’Allegato 1 del presente Bando (ad esempio: un’impresa con codice Ateco 2007 primario 01.25.00 (Coltivazione di alberi da frutta) e codice Ateco della sede operativa separata in cui realizza il Progetto 47.21.01 (Commercio al dettaglio di frutta).

concernenti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, disposti dal D.Lgs. n. 123/1998.

4) L'agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento de minimis con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo). Il Regolamento de minimis prevede (all'articolo 3 c. 2) che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa unica non possa superare, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari e 100.000,00 Euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (art. 3.2).

5) L'agevolazione è concessa per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE a condizione che: i) non siano considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione; ii) l'importo degli aiuti non sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati; iii) agli aiuti non siano connessi all'obbligo di condivisione dell'aiuto con i produttori primari.

6) Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei suddetti massimali, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti e/o nel Registro Nazionale Aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente non potrà essere concesso un Finanziamento e la Domanda sarà considerata inammissibile.

7) In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

8) L'agevolazione prevista dal presente Bando non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.

9) L'agevolazione è concessa nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA), di cui al D.M. n. 115/2017.

10) Il Finanziamento può concorrere sino al 70% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto dell'intensità di aiuto del Regolamento de minimis.

11) L'importo del Finanziamento richiedibile in Domanda non può superare:

- a) 350.000,00 euro;
- b) 210.000,00 euro per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed i Circoli Cooperativi.

In sede di rideterminazione delle spese a seguito della verifica della rendicontazione delle stesse, l'importo del Finanziamento potrà eventualmente essere ridotto anche al di sotto del valore richiesto, mentre, per nessuna ragione, potrà essere concesso un Finanziamento con un valore superiore a Euro 350.000,00, ovvero Euro 210.000,00 per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed i Circoli Cooperativi.

12) La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 e i 5 anni, di cui fino ad un massimo di 2 anni di preammortamento, secondo le scadenze indicate nel piano di ammortamento allegato al contratto di Finanziamento, con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre. A tale durata si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per raggiungere la prima scadenza utile successiva alla data di erogazione.

13) In presenza di investimenti di carattere immobiliare, ossia per i quali le voci di spesa “acquisto di immobili destinati all'attività” e “ristrutturazione e/o adeguamento di immobili destinati all'attività primaria e/o prevalente”, di cui all'articolo B.3 comma 2 lettere c) e d), costituiscano cumulativamente almeno il 50% del totale delle spese ammesse, la durata massima del Finanziamento potrà essere elevata sino a 10 anni.

14) Al Finanziamento sarà applicato un tasso nominale annuo pari a:

- a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per progetti di c.d. “Workers buy-out (WBO)”, di cui all'articolo B.2 comma 1 lett. b);
- b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari.

Le condizioni finanziarie sono pubblicate sul sito del Gestore, www.finlombarda.it nella sezione Trasparenza.

15) È facoltà del Soggetto Beneficiario rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento concesso secondo le modalità definite nel contratto di Finanziamento.

B.2 Progetti finanziabili

1) Possono accedere all'agevolazione i Progetti:

- a) basati su programmi di investimento finalizzati all'avvio, all'ammodernamento e/o al potenziamento del ciclo produttivo, volti alla creazione di valore aggiunto economico e sociale;
- b) di Workers buy-out (WBO), ossia volti alla creazione e allo sviluppo di nuove società cooperative mediante l'acquisizione di un ramo di azienda o di *asset* aziendali di un'impresa oggetto di procedura concorsuale (fallimento; concordato preventivo; concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria), costituite da soci che, per almeno il 50% del numero totale, alternativamente:
 - i) siano stati Dipendenti dell'impresa oggetto dell'operazione di acquisizione del ramo aziendale o di *asset* aziendali della stessa;
 - ii) siano lavoratori in condizione di svantaggio, ossia risultino essere stati in stato di disoccupazione⁴ per un totale di almeno 6 mesi, anche non continuativi, nei 3 anni precedenti la presentazione della Domanda.

2) Nello specifico, sono ammissibili i Progetti che prevedano spese complessive ammissibili non inferiori a:

- a) euro 20.000,00 per le Cooperative costituite da non più di 12 mesi;
- b) euro 15.000,00 per i Circoli Cooperativi;
- c) euro 25.000,00 per tutti gli altri Soggetti Richiedenti.

3) La Conclusione del Progetto (coincidente con la data più recente relativa all'ultima quietanza/fattura) deve avvenire entro un massimo di 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del Finanziamento, elevabili a 18 mesi per investimenti a carattere immobiliare, così come definiti all'articolo B.1 comma 13. La Conclusione di un Progetto deve

⁴ Così come definito all'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e ss.mm.ii. e successive circolari applicative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ricomprendere il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni: la conclusione delle attività di Progetto e la quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività.

4) È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 90 (novanta) giorni aggiuntivi, che potrà essere disposta dal Responsabile di procedimento su richiesta dei Soggetti Beneficiari nei termini e condizioni indicati all'articolo D.3.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

1) Sono ammissibili le spese sostenute dai Soggetti Beneficiari ritenute pertinenti e direttamente imputabili al Progetto e i cui giustificativi di spesa, e relative quietanze, decorrano dal 1 gennaio 2019 (incluso) e sino al termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4.

2) Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa realizzate nella Sede Operativa sita in Lombardia:

a) acquisto di beni strumentali nuovi o usati finalizzati all'avvio, all'ammodernamento e/o potenziamento del ciclo produttivo, quali:

i) attrezzature;

ii) macchinari;

iii) impianti specifici;

iv) arredi;

v) veicoli di categoria N1 o N2, M1 o M2 (come individuati all'art. 47, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"), per il trasporto in conto proprio appartenente ad una delle seguenti categorie: elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano e GPL bifuel (benzina/metano e benzina/GPL);

vi) colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

b) acquisto, oppure rinnovo, di licenze di software destinati alla produzione ovvero alla gestione del ciclo produttivo, nel limite massimo del 25% del totale delle spese ammissibili;

c) acquisto di immobili destinati all'attività primaria e/o prevalente;

d) ristrutturazione e/o adeguamento di immobili destinati all'attività primaria e/o prevalente;

e) (solo per i Progetti di WBO) acquisto di ramo di aziende o di *asset* aziendali di aziende oggetto di procedura concorsuale (fallimento; concordato preventivo; concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria), che rappresentino almeno il 50% del totale delle spese presentate;

f) spese per l'affitto dei locali destinati a sede dell'iniziativa, per un valore massimo corrispondente a 12 mensilità consecutive e comprensive di spese condominiali e con esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, imposte e tasse;

g) servizi di consulenza o servizi equivalenti⁵, non riferiti all'ordinaria amministrazione, nel limite massimo del 25% del totale delle spese ammissibili;

h) spese di commissione per garanzie nel limite massimo del 2% delle spese ammissibili;

i) spese generali (a carattere forfettario) pari al 5% delle spese ammissibili;

3) Le voci di spesa di cui alle lettere comprese tra a) e e) devono rappresentare almeno il 70% del totale delle spese ammissibili.

⁵ Rientrano in questa categoria le consulenze e i servizi equivalenti destinati al Progetto per prestazioni effettuate da soggetti con P.IVA. La natura di tali consulenze e servizi deve essere non continuativa ed esulare dall'ordinaria amministrazione del Soggetto beneficiario, ossia derivante da obblighi di legge riconducibili alla natura del Soggetto beneficiario. Il fornitore svolge il servizio per conto e su commissione del Soggetto beneficiario, sulla base di un contratto stipulato con il Soggetto beneficiario stesso e dietro riconoscimento di una remunerazione determinata alle normali condizioni di mercato.

- 4) Valgono, inoltre, i seguenti criteri:
- a) Con riferimento alle spese di cui al comma 2 lettere a) ed e), sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di materiale usato, ad eccezione fatta degli arredi, di cui al comma 2.a iv), ammissibili se usati solo in caso di progetti di WBO, di cui all'articolo B.2 comma 1 lett. b). Tali spese sono considerate ammissibili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - ii. il materiale usato sia oggetto di una perizia di stima che attesti che il prezzo non sia superiore al suo valore di mercato, che sia inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;
 - b) Con riferimento alle spese di cui al comma 2 lettera c), l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso al Progetto e alle seguenti condizioni:
 - i) che sia presentata una perizia giurata di parte (redatta da un valutatore qualificato debitamente autorizzato), che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
 - ii) che il venditore rilasci una dichiarazione attestante che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
 - c) le spese di cui al precedente comma 2 sono ammesse al netto di IVA e di ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti Beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti Beneficiari sono assoggettati);
 - d) le spese, per essere ammissibili, devono essere sostenute (fatturate e quietanzate) dal 1 gennaio 2019 (incluso) ed entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4.
- 5) Non sono considerate ammissibili le spese effettuate e/o fatturate al Soggetto Beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. In sede di rendicontazione delle spese il Soggetto Beneficiario presenterà una dichiarazione in tal senso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la cui veridicità sarà oggetto di controlli a campione in sede di verifica della rendicontazione delle spese selezionando 1 (una) pratica ogni 6 (sei) rendicontate.
- 6) Le singole voci di spesa ammissibili per le suddette categorie di spesa sono dettagliate nelle "Linee guida per la rendicontazione" che verranno rese successivamente disponibili sui siti di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e di Finlombarda (www.finlombarda.it).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle Domande

- 1) La Domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 15/04/2019. Il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo A.5 e comunque non oltre il 31/12/2021, salvo proroga.
- 2) Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande saranno definiti all'interno di un Manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno del Sistema Informativo alla data di apertura del Bando.
- 3) Prima di presentare Domanda, il Soggetto Richiedente deve:
 - a) registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo: la registrazione deve essere effettuata dalla persona incaricata per la compilazione della Domanda in nome e per conto del Soggetto Richiedente;
 - b) provvedere alla fase di profilazione sul predetto sito che consiste nel:
 - i) associare alle credenziali della persona fisica incaricata per la compilazione della Domanda dal Soggetto Beneficiario;
 - ii) compilare le informazioni relative al Soggetto Beneficiario;
 - iii) allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che rechi le cariche associative;
 - c) attendere la validazione. I tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.
- 4) La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente stesso.
- 5) La mancata osservanza delle modalità di presentazione costituirà causa di irricevibilità formale della Domanda di partecipazione.
- 6) Al termine della compilazione on line della Domanda, il Soggetto Richiedente dovrà provvedere ad allegare la documentazione di cui all'Allegato 1 al presente Bando, anch'essa caricata elettronicamente sul Sistema Informativo.
- 7) Nell'apposita sezione del Sistema Informativo verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.
- 8) La mancanza o incompletezza della documentazione da allegare alla Domanda, non sanata entro il termine fissato dalla richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all'articolo C.3.d, costituirà causa di inammissibilità della Domanda.
- 9) A seguito del caricamento dei documenti previsti nell'Allegato 1, la domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà altresì, per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, prevedere la dichiarazione di

essere esente dall'applicazione dell'imposta di bollo in quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B, art 27bis⁶.

10) Successivamente, il Soggetto Richiedente deve scaricare tramite l'apposito pulsante la "Richiesta di Agevolazione" generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante e caricarla elettronicamente sul Sistema Informativo. Il modulo di Richiesta di Agevolazione riporta in automatico nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata.

11) Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

12) Le Domande sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il Sistema Informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della Domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della Domanda è comunicata via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online al Soggetto Richiedente che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

1) La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le istruttorie saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di invio informatico al protocollo.

2) Le Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100 sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.

3) La concessione dell'agevolazione è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

1) L'istruttoria delle Domande prevede una fase di istruttoria formale (della durata di 30 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d) e una fase di istruttoria di merito (della durata di 90 giorni salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d).

⁶ Le cooperative sociali sono esentate dal pagamento del bollo altresì ai sensi del D.Lgs. 117/2017, art. 82.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

- 2) L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti Richiedenti e dei Progetti, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di partecipazione al Bando, il rispetto della tempistica e della procedura prevista, nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
- 3) Nell'ambito dell'istruttoria formale si provvederà a verificare il possesso del "rating di legalità" ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 11/2014 finalizzato all'assegnazione della premialità di cui all'articolo C.3.c comma 9;
- 4) L'istruttoria formale sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione elettronica della Domanda, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d.
- 5) Il Gestore procederà a verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni prodotte ai sensi del D.P.R. n 445/2000 relativamente alla dimensione aziendale selezionando 1 Domanda ogni 6 Domande presentate, in base all'ordine cronologico di invio informatico della Domanda al protocollo.
- 6) In caso di esito negativo, entro 20 (venti) giorni dal termine della fase di istruttoria formale, il Responsabile di procedimento approva con proprio provvedimento l'elenco delle Domande non ammissibili e provvede alla pubblicazione dello stesso sul BURL, e a darne comunicazione ai Soggetti Richiedenti.

C.3.c Valutazione delle domande

- 7) La fase di istruttoria di merito delle Domande ammissibili in seguito ad istruttoria formale, comprenderà:
 - a) un'analisi sulla qualità dell'operazione, della durata massima di 45 giorni dalla chiusura dell'istruttoria formale, salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d, condotta da un Nucleo di Valutazione nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia. Nell'ambito dell'istruttoria sulla qualità dell'operazione verrà altresì valutata la pertinenza delle spese di Progetto dichiarate dal Soggetto Richiedente rispetto alle categorie di spese ammissibili di cui all'articolo B.3, che potrà determinare una revisione delle spese presentate;
 - b) una valutazione economico-finanziaria, della durata massima di 45 giorni dalla chiusura dell'analisi sulla qualità dell'operazione salvo sospensione per richiesta di integrazioni documentali di cui all'articolo C.3.d, condotta da Gestore ai sensi della DGR 675/2018. Nell'ambito della valutazione economico finanziaria verranno effettuate le verifiche concernenti l'adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007 e s.m.i. (Antiriciclaggio). Ai fini dell'adeguata verifica della clientela, si riporta in Allegato 4 il fac-simile dell'apposito modello, che sarà reso disponibile sul Sistema Informativo, condiviso dal Gestore con Regione Lombardia.
- 8) L'istruttoria di merito dei Progetti sarà effettuata sulla base di criteri riportati nella seguente griglia di valutazione:

CRITERIO	AMBITO DI VALUTAZIONE	ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Qualità dell'operazione	PROGRAMMA DI INVESTIMENTO (0-40)	Descrizione dell'investimento in relazione agli obiettivi e ai tempi di realizzazione (0-10)	Esaustiva	10
			Adeguate	8
			Sufficiente	6
			Insufficiente	4
			Lacunosa	2
			Assente	0
		Risultati attesi in termini di valore aggiunto sociale (0-15)	Eccellenti	15
			Buoni	12
			Sufficienti	9
			Insufficienti	6
			Scarsi	3
		Risultati attesi in termini di: - qualità del servizio/prodotto - impatto territoriale, - impatto ambientale (0-15)	Eccellenti	15
			Buoni	12
			Sufficienti	9
			Insufficienti	6
	Scarsi		3	
	STRUTTURA ORGANIZZATIVA (0-20)	Descrizione e adeguatezza della struttura organizzativa, in termini di individuazione delle risorse organizzative, di coerenza dei ruoli e delle funzioni (0-20)	Ottima	20
			Adeguate	16
			Sufficiente	12
			Insufficiente	8
			Scarsa	4
Assente			0	
POSIZIONAMENTO RISPETTO AL MERCATO (0-10)	Descrizione del mercato di sbocco in termini di dimensione, trend di mercato, concorrenti ed individuazione della clientela target (0-10)	Esaustiva	10	
		Adeguate	8	
		Sufficiente	6	
		Insufficiente	4	
		Lacunosa	2	
		Assente	0	
Valutazione economico-finanziario	<i>Credit Scoring</i> ai sensi della D.G.R. n. 675/2018			0-30
PUNTEGGIO MASSIMO				100

9) In aggiunta al punteggio conseguito sulla base della griglia di valutazione di cui al comma precedente, verrà attribuita una premialità di 5 (cinque) punti in presenza del Rating di legalità.

10) Qualora il punteggio relativo all'analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 25 punti non si procederà alla valutazione economico-finanziaria, di cui ai commi successivi, e il Progetto sarà dichiarato non ammissibile.

11) Il Credit Scoring viene determinato sulla base della Metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 675/2018 assegnando:

- a) alle Imprese Consolidate un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 18;
 - b) alle Start-up un punteggio di Credit Scoring su una scala da 0 a 100.
- 12) Conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 675/2018, non sono in ogni caso ammissibili a Finanziamento, Progetti presentati da:
- a) Imprese Consolidate che abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 8;
 - b) Start-up (in alternativa):
 - i) che abbiano conseguito un punteggio di Credit Scoring inferiore a 60, oppure
 - ii) per le quali sia stata rilevata la presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite dal Gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto Richiedente (ovvero di un'impresa collegata al soggetto richiedente), oppure
 - iii) per le quali sia riscontrata la presenza di protesti negli ultimi 5 (cinque) anni per cui non sia comprovata l'avvenuta sistemazione in fase di istruttoria di merito.
- 13) I punteggi di Credit Scoring, espressi su una scala da 0 a 18 o da 0 a 100 ai sensi della D.G.R. n. 675/2018, saranno riproporzionati in una scala da 0 a 30 all'interno della griglia di valutazione di cui al comma 8, arrotondati per difetto (se inferiore a 0,50) o per eccesso (se pari o superiore a 0,5) all'unità e pertanto la soglia minima di accesso riproporzionata è pari a 13 su 30 per le Imprese Consolidate e a 18 su 30 per le Start-Up.
- 14) Nell'ambito dell'istruttoria di merito, conformemente all'art. 2 co. 2 della L.R. 11/2014 ed alla D.G.R. n. 675/2018, è definito quadro cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, determinato sulla base della classe di rischio o punteggio attribuito all'impresa, così come meglio dettagliato all'Allegato 2 del presente Bando.
- 15) Non sono ammissibili a Finanziamento, Progetti che abbiano conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60 punti, ivi inclusa le premialità.

C.3.d Integrazione documentale

16) Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere ai Soggetti Richiedenti - attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo indicato in fase di Domanda - i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali stabiliti per la specifica fase si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

17) A conclusione della fase di istruttoria di merito, il Gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento.

18) Entro 20 (venti) giorni il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva (laddove previsto) e di antimafia, approva con proprio provvedimento l'elenco delle Domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili al Finanziamento e provvede alla successiva pubblicazione sul BURL sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

19) A seguito del provvedimento di cui al comma 18), Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria nonché, in caso di ammissione al Finanziamento, gli elementi sostanziali riguardanti il medesimo.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4.a Adempimenti post concessione

1) Con la comunicazione di cui all'articolo C.3.e comma 19), viene richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione medesima la seguente documentazione (e comunque entro e non oltre 90 giorni, pena la decadenza dal Finanziamento):

- a) in versione elettronica, tramite Bandi on line:
 - i) copia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del soggetto sottoscrittore il contratto di Finanziamento; in caso di soggetti sottoscrittori diversi dal legale rappresentante, copia della procura conferita ai sensi di legge e copia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale;
 - ii) in caso di concessione con richiesta di Garanzia, copia del/i contratto/i relativo/i alla/e Garanzia/e per l'intero importo del Finanziamento concesso o parte di esso. Nel caso di richiesta di Garanzia per l'intero importo del Finanziamento concesso, il Soggetto Beneficiario potrà decidere di esercitare l'opzione di frazionamento della Garanzia medesima come previsto all'Allegato 2) all'articolo 5, rilasciando Garanzia per un importo pari alla prima tranche a titolo di anticipazione;
 - iii) nel caso di garanzia fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione iscritta alla sezione I di IVASS secondo quanto previsto all'Allegato 2) all'articolo 3) lett. d), documentazione attestante il rating dell'impresa di assicurazione medesima (con giudizio in ambito di "investment grade") rilasciato, in data non antecedente ai 18 mesi dalla data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on line, da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
 - iv) documenti antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilati, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, e sottoscritti mediante apposizione di firma digitale o elettronica da parte del legale rappresentante; L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dell'agevolazione.
- b) in caso di concessione con richiesta di Garanzia, originale del contratto di Garanzia, già caricata elettronicamente su Bandi on line, da consegnare direttamente o da trasmettere a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a Finlombarda S.p.A. all'indirizzo indicato nei "contatti" sul sito web del Soggetto gestore.

2) Acquisita tutta la documentazione necessaria completa, il Gestore provvede entro 30 (trenta) giorni, alla stipula del contratto di Finanziamento con il Soggetto Beneficiario, previa verifica della assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e la stipula sarà sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza dall'agevolazione.

C.4.b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

- 3) Il Finanziamento viene erogato dal Gestore, dopo sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni:
- a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento;
 - b) tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale sull'esito del Progetto e della rendicontazione finale nelle modalità indicate all'articolo C.4.c.
- 4) Il Gestore effettua l'erogazione dell'anticipazione previa verifica di:
- a) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), al momento dell'erogazione; in caso di accertata irregolarità contributiva Finlombarda procederà con l'intervento sostitutivo;
 - b) l'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione;
 - c) verifica di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii e dalla circolare n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- 5) Il Gestore effettua, a seguito della richiesta di erogazione della tranche a saldo presentata dal Soggetto Beneficiario ai sensi dell'articolo C.4.c), l'erogazione della tranche a saldo previa verifica di:
- a) l'assenza di irregolarità (rate scadute e non pagate oltre i 90 giorni) nei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto beneficiario a valere su altri fondi di Regione Lombardia o su fondi propri del Gestore; in caso di riscontrata irregolarità, il Gestore invierà una comunicazione al Soggetto Beneficiario e l'erogazione sarà sospesa per un periodo non superiore a 30 giorni; al termine di tale periodo, al perdurare della situazione di irregolarità, sarà emesso provvedimento di decadenza dall'agevolazione.
 - b) i risultati e gli obiettivi raggiunti;
 - c) la rendicontazione delle spese, nelle modalità previste all'articolo C.4.c;
 - d) la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC), al momento dell'erogazione; in caso di accertata irregolarità contributiva Finlombarda procederà con l'intervento sostitutivo;
 - e) l'esito della verifica ai sensi della normativa in materia di Antimafia. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione;
 - f) verifica di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii e dalla circolare n. 13 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
- 6) Il Gestore, fatta salva la necessità di rideterminare il Finanziamento concesso ai sensi di quanto previsto all'articolo C.4.d, provvede ad effettuare l'erogazione della tranche a saldo entro 60 (sessanta) giorni dal termine della verifica della rendicontazione di cui all'articolo C.4.c. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario.
- 7) Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, viene trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.c Caratteristiche della fase di rendicontazione

8) Ai fini della richiesta di erogazione della tranche a saldo, il Soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere al Gestore attraverso il Sistema Informativo la seguente documentazione debitamente sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante:

- a) attestazione dei risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto;
 - b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate relative alle tipologie di spese ammissibili di cui all'articolo B.3 ad eccezione della tipologia "spese generali", di cui all'articolo B.3 comma 2) lett. i);
 - c) modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia;
 - d) in caso di concessione con richiesta di Garanzia con l'esercizio della facoltà di frazionamento della Garanzia, copia del contratto relativo alla Garanzia per l'importo residuo della quota del Finanziamento concesso ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo del Finanziamento.
- 9) La suddetta documentazione dovrà essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla Conclusione del Progetto (e comunque non oltre 180 giorni, pena la decadenza dall'agevolazione).
- 10) Le spese rendicontate non possono essere state sostenute (fatturate e/o quietanzate) antecedentemente alla data del 1 gennaio 2019 e dovranno risultare quietanzate al momento della presentazione della rendicontazione.
- 11) La verifica della rendicontazione delle spese sarà svolta dal Gestore entro 60 giorni dalla protocollazione della richiesta di erogazione del saldo. Le richieste di integrazioni sospendono i termini di erogazione fino al ricevimento della documentazione richiesta che deve pervenire entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Soggetto Beneficiario.
- 12) Saranno rese disponibili nell'apposita sezione del Sistema Informativo sul Sistema Informativo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.
- 13) Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere a una verifica documentale e/o in loco al fine di accertare in qualsiasi momento il mantenimento delle condizioni per la concessione dell'agevolazione.
- 14) In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
- a) essere effettivamente sostenute e i relativi giustificativi di spesa devono essere annullati. In particolare:
 - i) nei documenti giustificativi di spesa originariamente digitali (fatture elettroniche) devono essere inseriti obbligatoriamente nell'oggetto il Codice Unico di Progetto (CUP) e gli estremi del Bando di riferimento (Bando per il sostegno al credito delle imprese cooperative). Unicamente nel caso di fatture originariamente digitali emesse prima della concessione dell'agevolazione oppure nei casi in cui non sia stato possibile inserire le informazioni sopra riportate, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura su cui apporre l'annullamento, compilando e conservando nel medesimo fascicolo dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale attestare che non è stato possibile a tempo debito procedere all'annullamento della fattura tramite l'indicazione dei dati minimi essenziali nell'oggetto del documento e che la fattura non viene presentata a valere su altre agevolazioni;
 - ii) i documenti giustificativi di spesa per i quali non sussista l'obbligo di fatturazione elettronica devono recare il timbro originale recante la dicitura "spesa sostenuta a valere

- sul Bando per il sostegno al credito delle imprese cooperative”, recare il Codice Unico di Progetto (CUP) e devono essere conservati dai Soggetti Beneficiari;
- b) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - c) essere effettivamente sostenute (fatturate e quietanzate) dal Soggetto Beneficiario a partire dal 1 gennaio 2019 (incluso) ed entro e non oltre la scadenza del termine ultimo per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi dell’articolo B.2 commi 3) e 4);
 - d) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all’articolo B.3 e presentate secondo le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili.
- 15) Il pagamento delle spese deve avvenire tramite modalità idonee, quali, a titolo esemplificativo bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/Rid, oppure bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente.

C.4.d Variazioni e rideterminazione dell’agevolazione

- 16) Sono consentiti scostamenti nelle spese rendicontate rispetto a quanto ammesso in sede di concessione, senza la necessità di richiedere una preventiva autorizzazione, a condizione che:
- a) gli scostamenti, per singola tipologia di spesa, siano inferiori a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale categoria di spesa nel rispetto comunque dell’eventuale incidenza massima, se prevista, per ogni singola tipologia di spesa (sono consentiti scostamenti superiori al +/- 40% a condizione che tale scostamento non pesi più del 10% del totale delle spese ammissibili). Non saranno ammissibili scostamenti per tipologie di spesa inizialmente non previste;
 - b) siano rispettati i limiti di importo previsti all’articolo B.3 commi 2), e 3);
 - c) le spese rendicontate e validate non siano inferiori al 70% delle spese ammesse in sede di concessione;
 - d) venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto approvato.

Alle condizioni di cui sopra, tali scostamenti non richiedono una preventiva autorizzazione di Regione Lombardia e non sarà pertanto necessario procedere con la richiesta di variazione ma sarà sufficiente dare chiara evidenza di tali modifiche nell’attestazione finale dei risultati e gli obiettivi conseguiti dal Progetto.

17) Qualora la spesa ammessa a seguito della verifica della rendicontazione risulti inferiore a quella ammessa in sede di concessione, il Finanziamento potrà essere proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale, sempre nel rispetto della percentuale di copertura ammessa (70%) e a condizione che, pena la decadenza, venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.

18) L’eventuale aumento delle spese complessive del Progetto rendicontate non determina in alcun caso incrementi dell’ammontare del Finanziamento concesso.

19) Successivamente al provvedimento di concessione del Finanziamento e sino a 90 giorni prima della Conclusione del Progetto, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento e al Gestore le seguenti richieste di variazione:

- a) modifiche anagrafiche riconducibili al subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento, in seguito a operazioni societarie (variazioni societarie);

- b) per una sola volta, variazioni di Progetto, che includono le variazioni di spesa che prevedano uno scostamento superiore al +/- 40% in almeno una categoria di spesa⁷ (a condizione che tale categoria di spesa costituisca almeno il 10% del totale delle spese ammissibili) e che non modifichino le finalità e le caratteristiche generali del Progetto ammesso.
- 20) La variazione potrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.
- 21) Il subentro potrà essere autorizzato previa verifica del rispetto dei requisiti:
- a) soggettivi di cui all'articolo A.3 comma 2 lett. b), d), e) da parte del soggetto subentrante, solo se il subentro avviene prima dell'erogazione del saldo del Finanziamento;
 - b) previsti dalla metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675/2018, in qualsiasi momento sino alla completa estinzione del Finanziamento.
- 22) Resta inteso che le variazioni societarie di cui all'articolo C.4.d comma 19 lettera a) dovranno in ogni caso essere comunicate anche successivamente alla realizzazione del Progetto e sino alla completa restituzione del Finanziamento e saranno oggetto di apposita istruttoria economico-finanziaria ai sensi della DGR 675/2018 ai fini della conferma del Finanziamento che, in caso di esito negativo, comporterà la decadenza dal Finanziamento.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei Soggetti Beneficiari

D.1.a Obblighi dei Soggetti Beneficiari

- 1) Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti Beneficiari sono altresì obbligati a:
- a) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alle finalità poste dal Bando e agli obiettivi sostanziali del Progetto approvato e che eventuali elementi di variazioni siano stati preventivamente autorizzati dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo C.4.d;
 - b) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa con provvedimento regionale e che eventuali scostamenti nelle spese rendicontate rispettino il limite di importo previsto all'articolo C.4.d comma 16);
 - c) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo A.3 comma 2 lettere b), d), e) dal momento di presentazione della Domanda fino all'erogazione del saldo del Finanziamento;
 - d) assicurare che le attività previste dal Progetto si concludano entro il termine ultimo di realizzazione del Progetto di cui all'articolo B.2 commi 3 e 4;
 - e) mantenere la Sede Operativa in Lombardia per una durata non inferiore a cinque anni dalla data di conclusione del Progetto;
 - f) non delocalizzare l'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018;
 - g) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo del Finanziamento, la documentazione di spesa tecnica, amministrativa e contabile;

⁷Non sarà possibile richiedere variazioni qualora una categoria di spesa non sia stata inizialmente prevista.

- h) non cumulare l'agevolazione prevista dal presente Bando con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", ottenute per le medesime spese;
- i) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'agevolazione prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso a Finanziamento, ovvero se non definito per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla concessione;
- j) mantenere la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di agevolazione ai sensi dell'articolo B.3 comma 2 lettera c) per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla concessione;
- k) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;
- l) rispettare quanto previsto in tema di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d. Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento e prestare tutta la collaborazione necessaria per consentire al Gestore le verifiche previste dalla predetta normativa.

D.1.b Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

- 1) I Soggetti Beneficiari si impegnano altresì a:
 - a) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento e al Gestore, anche successivamente all'erogazione del saldo del Finanziamento:
 - i) eventuali modifiche anagrafiche (mutamento di denominazione sociale o di ragione sociale, localizzazioni all'interno del territorio della Lombardia) del Soggetto Beneficiario intervenute successivamente alla presentazione della Domanda;
 - ii) eventuali variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto nel Finanziamento intervenute dopo l'erogazione del saldo del Finanziamento;
 - b) comunicare tempestivamente le variazioni secondo le modalità previste all'articolo C.4.d;
 - c) comunicare, qualora richiesto da Regione Lombardia e dal Gestore le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, anche con riferimento all'impatto del Progetto concluso, con le modalità definite da Regione Lombardia.

D.1.c Obblighi di pubblicizzazione dell'iniziativa dei Soggetti Beneficiari

- 1) I Soggetti Beneficiari sono tenuti a:
 - a) assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui alla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129), nelle modalità che saranno definite nelle Linee Guida alla rendicontazione;
 - b) evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
 - c) apporre sulle realizzazioni oggetto del finanziamento targhe/spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia.

D.2 Decadenze e rinunce dei Soggetti Beneficiari

D.2.a Rinuncia

- 1) Il Soggetto Beneficiario può presentare rinuncia alla realizzazione del Progetto in qualsiasi momento. In tal caso il contratto di Finanziamento, se già sottoscritto, sarà risolto e l'agevolazione dichiarata decaduta.
- 2) Per presentare una rinuncia antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario dovrà inviare una PEC al Responsabile del procedimento di Regione Lombardia e al Gestore. Per presentare una rinuncia successivamente alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento, sarà disponibile un apposito modulo su Bandi on Line.
- 3) Le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario sono disciplinati dal relativo contratto di Finanziamento.

D.2.b Risoluzione del Contratto di Finanziamento e decadenza

- 1) Il contratto di Finanziamento viene risolto dal Gestore nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto degli obblighi generali di cui all'articolo D.1.a comma 1 lettera l).
 - b) indebita percezione del Finanziamento accertata con provvedimento giudiziale per dolo o colpa grave del Soggetto Beneficiario;
 - c) mancato pagamento di due rate consecutive del Finanziamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza;
 - d) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario a fallimento, ad altre procedure concorsuali;
 - e) in caso di esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia;
 - f) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.b comma 5 lettera a).
- 4) Nei predetti casi, Regione Lombardia, a seguito della risoluzione del contratto di Finanziamento da parte del Gestore provvederà a dichiarare la decadenza della concessione.
- 5) Nell'ipotesi di risoluzione di cui al precedente comma 1) lett. c), Regione Lombardia prenderà atto, con apposito provvedimento, della risoluzione del contratto di Finanziamento e della decadenza dal beneficio del termine, stabilendo le condizioni della restituzione.

D.2.c Decadenza e risoluzione del contratto di finanziamento

- 1) Regione Lombardia dichiarerà con apposito provvedimento la decadenza della concessione nei seguenti casi:
 - a) qualora il Soggetto Beneficiario non rispetti le prescrizioni ed i vincoli definiti in sede di concessione;
 - b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto per il quale non risulti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Bando art. A.3 comma 2 lett. b), d), e), o dei requisiti previsti dalla DGR n. 675/2018, a seconda del momento in cui intervengano le predette variazioni societarie;
 - c) mancato rispetto di uno o più degli obblighi generali di cui al precedente articolo D.1.a comma 1, ad eccezione della lettera l);
 - d) in caso di irregolarità dei pagamenti relativi ad altri rapporti di finanziamento del Soggetto Beneficiario gestiti da Finlombarda, non sanata entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo C.4.a comma 2.

2) Nei predetti casi, il Gestore, a seguito del provvedimento di decadenza della concessione, provvederà a dichiarare risolto il contratto di Finanziamento e a richiedere l'immediata restituzione secondo le modalità ed i termini stabiliti nel provvedimento regionale.

D.2.d Sanzioni

1) Sia nelle ipotesi di decadenza della concessione cui segua la risoluzione del contratto di Finanziamento, che nelle ipotesi di risoluzione del contratto di Finanziamento cui segua apposito provvedimento di Regione Lombardia, gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento.

2) Nei soli casi di delocalizzazione dell'attività economica specificamente incentivata (anche in parte) in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione del Progetto ai sensi del D.L. n. 87/2018 Regione Lombardia provvederà a dichiarare l'intervenuta decadenza del Soggetto Beneficiario e gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento del Responsabile del procedimento dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento. In tali casi Regione Lombardia si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/98. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

D.3 Proroghe dei termini

1) Successivamente al provvedimento di concessione del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario avrà facoltà di presentare al Responsabile del procedimento non più di una richiesta di proroga fino a 90 (novanta) giorni aggiuntivi accompagnata da una relazione che ne comprovi la necessità al seguito del verificarsi di fatti estranei dalla volontà dei Soggetti Beneficiari medesimi che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione del Progetto.

2) La proroga potrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento entro 60 giorni dalla richiesta, fatta salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

D.4 Ispezioni e controlli

1) I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei Progetti ed oggetto di istruttoria su base campionaria non inferiore al 10% delle Domande ammesse al Finanziamento.

D.5 Monitoraggio dei risultati

1) Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura l'indicatore individuato è il seguente: numero di imprese beneficiarie.

2) In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di “adesione” che di “rendicontazione”.

3) Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

1) Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente pro-tempore dell’Unità Organizzativa Politiche per la Competitività delle Filiere e del Contesto Territoriale della Direzione Generale Sviluppo Economico.

D.7 Trattamento dati personali

1) In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato 8.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

1) Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it - sezione bandi.

2) Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L.

3) Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

- a) infobando.fondocooperative@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande;
- b) Infopratica.fondocooperative@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.

4) Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di Lombardia Informatica al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- a) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico
- b) dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica

5) Per rendere più agevole la partecipazione al Bando da parte di cittadini, imprese ed Enti Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

TITOLO	Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative
DI COSA SI TRATTA	Il Fondo, istituito con la l.r. n.36/2015, è finalizzato a sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle Cooperative Sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”.
TIPOLOGIA	Finanziamento agevolato

CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono partecipare al presente Bando le imprese cooperative (ivi inclusi i Circoli Cooperativi), le Cooperative Sociali e i loro consorzi, che, al momento della presentazione della Domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) siano PMI iscritte e attive nel Registro delle imprese, con almeno una Sede operativa attiva in Lombardia; ii) siano iscritte agli Albi di riferimento; iii) non appartengano alla Categoria “Cooperative di edilizia e abitazione”, o non abbiano codice Ateco 2007 primario ricompreso nella sezione L (Attività immobiliari); iv) non abbiano codice Ateco 2007 primario ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), fatta eccezione per i soggetti che risultino avere una Sede Operativa separata con codice Ateco 2007 ricompreso nella sezione C o G e le imprese iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche.
RISORSE DISPONIBILI	€ 10.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE	<p>Il Finanziamento può concorrere sino al 70% della spesa complessiva ammissibile del Progetto, nel rispetto dell’intensità di aiuto del Regolamento de minimis.</p> <p>L’importo del finanziamento richiedibile in Domanda non può superare 350.000,00 euro (ovvero euro 210.000,00 per le cooperative costituite da non più di 12 mesi ed i Circoli Cooperativi).</p> <p>Al Finanziamento sarà applicato un tasso annuo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 0,1% per le Cooperative Sociali e i loro consorzi e per Progetti di c.d. “Workers buyout”; b) 0,5% per gli altri Soggetti Beneficiari. <p>Il Finanziamento viene erogato dal Gestore, previa sottoscrizione del contratto di Finanziamento, in 2 (due) soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prima tranche pari al 50% del Finanziamento a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento; b) tranche a saldo a conclusione del Progetto, previa verifica della relazione finale e della rendicontazione finale.
DATA DI APERTURA	10:00 del 15/04/2019
DATA DI CHIUSURA	23:59 del 31/12/2021
COME PARTECIPARE	<p>La Domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo: www.bandiservizirl.it</p> <p>La Domanda deve essere corredata dagli allegati da caricare elettronicamente sul sistema informativo indicati all’Allegato 1.</p> <p>Ai fini della determinazione della data di presentazione della</p>

	Domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione delle domande a condizione di rispettare i requisiti minimi di ammissibilità.</p> <p>Domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e che abbiano ottenuto un punteggio superiore ad una soglia minima pari a 60 punti su 100, sono ammesse in base all'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del Fondo al momento della richiesta.</p>
INFORMAZIONI E CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi online scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.</p> <p>Le informazioni relative ai contenuti del Bando e agli adempimenti connessi potranno essere richieste a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) infobando.fondocooperative@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle modalità di presentazione delle Domande; b) Infopratica.fondocooperative@finlombarda.it, per quesiti attinenti alle Domande ammesse a Finanziamento.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

- 1) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") è possibile consultare e/o richiedere eventuali copie di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia.
- 2) Il "diritto di accesso" consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici, di atti amministrativi e documenti di Regione Lombardia o da questa stabilmente detenuti. Può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
- 3) La richiesta di accesso dovrà essere "motivata" e inoltrata all'ufficio "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".
- 4) Il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l'attualità dell'interesse (cfr. art. 16 Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria");
- 5) In caso di richiesta di copia su supporto materiale dei documenti richiesti, il richiedente provvede a versare l'importo dei costi di riproduzione quantificati dall'ufficio competente. I costi di

riproduzione su supporti materiali cartacei o informatici, così come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010, sono pari a:

- per il formato UNI A4, euro 0,10 a pagina;
 - per il formato UNI A3, euro 0,20 a pagina;
 - per elaborati grafici (cartografie e simili) rimborso spese sostenute;
 - riproduzione su supporto informatico dell'interessato (CD, Flash Pen) euro 2,00;
 - riproduzione atti comportanti ricerca d'archivio: costo fotocopie + costo ricerca d'archivio euro 3,00;
 - richieste di ricerca d'archivio e/o riproduzioni di atti presentate da studenti accompagnate da giustificativi del docente: gratuito.
- 6) Per la spedizione, per posta o fax, si aggiungono a carico del richiedente le seguenti spese:
- via FAX rimborso fisso: euro 1,00 a pagina formato A4;
 - via posta ordinaria o prioritaria: i costi sono determinati con riferimento alle tariffe di mercato praticate da Poste Italiane S.p.A.;
 - per l'inoltro via mail, i costi onnicomprensivi a carico del richiedente sono i seguenti:
 - ✓ da 1 a 10 pagine euro 0,50;
 - ✓ da 11 a 20 pagine euro 0,75;
 - ✓ da 21 a 40 pagine euro 1,00;
 - ✓ da 41 a 100 pagine euro 1,50;
 - ✓ da 101 a 200 pagine euro 2,00;
 - ✓ da 201 a 400 pagine euro 3,00;
 - ✓ maggiore di 400 pagine euro 4,00.
- 7) I rimborsi dei costi relativi alle copie richieste devono essere tramite bonifico sul c/c bancario intestato a Regione Lombardia – IBAN: IT 58 Y030 6909 7900 0000 0001918, causale “accesso L. n. 241/1990”;
- 8) Si ricorda che le copie autentiche, nonché la relativa richiesta, sono soggette all'imposta di bollo. L'imposta va scontata contestualmente all'autenticazione, salvo che ricorra un'ipotesi di esenzione, da indicare in modo espresso (D.P.R n. 26 ottobre 1972, n. 642 e D.M. 24.05.2005);
- 9) L'istanza di accesso deve essere inoltrata mediante l'apposito modulo (in allegato) attraverso una delle seguenti modalità
- tramite posta elettronica ordinaria;
 - tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della Direzione Generale che detiene il documento;
 - posta ordinaria al seguente indirizzo: "Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano " con l'indicazione della direzione e dell'ufficio che detiene il documento;
 - via Fax, alla Direzione Generale che detiene il documento;
 - a mano presso uno degli sportelli del Protocollo di Regione Lombardia;
 - a mano presso le sedi spazioRegione di Milano e delle altre province della Lombardia e a Legnano, che provvedono a trasmettere tempestivamente l'istanza agli uffici competenti.

D.10 Clausola Antitruffa

1) Regione Lombardia non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alle procedure del presente Bando.

D.11 Altre informative

1) Si rende noto che i Finanziamenti di cui al presente Bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 9 "Revoca dei benefici e sanzioni", del D.Lgs. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

D.12 Definizioni e glossario

1) Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Bando il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni; resta inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

- a) **Albo delle Imprese Agromeccaniche**: l'Albo delle imprese agromeccaniche di cui al Decreto 1132 del 17/02/2015;
- b) **Albo delle società cooperative**: l'Albo delle società cooperative istituito in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile e disciplinato dal DM 2.6.2004;
- c) **Albo delle cooperative sociali**: l'Albo delle Cooperative Sociali Istituito ai sensi della legge n. 381/1991 e dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 36 del 6 novembre 2015;
- d) **"Bandi on line o Sistema informativo"**: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente Bando, accessibile all'indirizzo www.bandiservizi.it;
- e) **"Bando"**: il presente avviso, con i relativi allegati;
- f) **"Conclusione del Progetto"**: coincide con la data più recente relativa all'ultima quietanza/fattura;
- g) **"Cooperativa"**: si intende un'impresa costituita ai sensi del Titolo VI del Libro V del Codice Civile;
- h) **"Cooperativa di comunità"**: si intendono le cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, i cui soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 della LR 36/2015;
- i) **"Cooperativa sociale"**: si intende una cooperativa che gestisce servizi sociali (cooperativa sociale di tipo A)), oppure le cui attività sono finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate (cooperativa sociale di tipo B));
- j) **"Circolo cooperativo"**: si intende una cooperativa il cui scopo principale è la gestione di centri di promozione e aggregazione sociale, anche con attività di somministrazione di alimenti e bevande, che realizzano iniziative socio-educative, solidali, ricreative e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n.36 del 6 novembre 2015. I Circoli Cooperativi sono iscritti nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio come imprese cooperative con i requisiti dei Circoli Cooperativi ai sensi dell'art.12 della L. R. 36/2015;
- k) **Dipendenti**: soggetti con rapporto di lavoro subordinato, gestito sul Libro Unico del Lavoro;
- l) **"Domanda"**: si intende la domanda di partecipazione al Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, presentata tramite *Bandi on line* dal Soggetto Richiedente;
- m) **"Equivalente sovvenzione lordo o ESL"**: il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili; i costi agevolabili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione applicando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea, pubblicato sul sito web: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

- n) **“Finanziamento”**: l’agevolazione concessa in attuazione del presente Bando ed erogata a titolo di finanziamento a tasso agevolato;
- o) **“Finlombarda”** o **“Gestore”**: Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it), la società finanziaria del sistema regionale che svolgerà la funzione di soggetto gestore del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, sulla base di uno specifico incarico da parte della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- p) **“Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative” (anche, per brevità, il “Fondo”)**: il Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, istituito dalla D.G.R. n. 6019/2016, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015, così come modificata dalla D.G.R. n. 973/2018;
- q) **“Garanzia”**: garanzia ai sensi dell’Allegato 2 del Bando a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di Finanziamento, come previsto dalla D.G.R. n.675/2018. Essa si configura come garanzia a scalare, in quanto verrà ridotta proporzionalmente in corrispondenza dei pagamenti effettuati dal Soggetto Beneficiario in conformità al piano di ammortamento;
- r) **“Impresa Consolidata”**: si intende la Cooperativa che dispone di dati contabili consuntivi riferiti ad almeno un biennio dalla data di presentazione della Domanda (ossia con almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente);
- s) **“Impresa unica”**: si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; e) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai precedenti punti per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
- t) **“PMI”**: le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell’allegato I del Regolamento (UE) n.651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE L 124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
- u) **“Progetto”**: il progetto finalizzato alla creazione e allo sviluppo competitivo delle cooperative lombarde, anche mediante l’acquisizione di rami di azienda o *asset* aziendali di aziende soggette a procedura concorsuale per il quale si richiede il Finanziamento;
- v) **“Rating di legalità”**: indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Il riconoscimento è rilasciato dall’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- w) **“Regolamento de minimis”**: si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- x) **“Sede Operativa”**: una unità locale indicata in visura camerale, sita in Lombardia, corrispondente ad esempio a: impianto operativo o amministrativo – gestionale (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia,

- centro di formazione, miniera, ecc.,) nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche; tale sede può coincidere anche con la sede legale dell'impresa;
- y) **"Soggetto Beneficiario"**: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere del presente Bando, ossia le cooperative che, a seguito della presentazione di un programma di investimento, vengono ammesse al Finanziamento di cui al presente Bando;
- z) **"Soggetto Richiedente"**: si intende il soggetto che presenta la Domanda;
- aa) **"Start up"**: si intende la Cooperativa che, pur costituita, iscritta al Registro delle Imprese ed attiva da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della Domanda, non sia in possesso di almeno due bilanci approvati ovvero due dichiarazioni fiscali presentate ovvero documentazione equipollente;
- bb) **"WBO"**: si intendono le operazioni di Workers buy-out di cui all'articolo B.2 comma 1 lett. b).

D.13 Riepilogo date e termini temporali

Attività	Tempistiche
Presentazione della domanda	a partire dalle ore 10:00 del 15/04/2019
Istruttoria formale - Verifica di ammissibilità delle domande	30 giorni dalla data di presentazione della domanda
Istruttoria di merito – valutazione delle domande	90 giorni dalla chiusura dell'istruttoria di merito
Integrazione documentale (eventuale)	15 giorni dalla richiesta del Gestore
Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	20 giorni (approvazione da parte del RUP)
Invio della documentazione per la stipula del contratto	entro 45 dalla comunicazione della concessione
Erogazione anticipo (50%)	Successiva alla stipula del contratto di Finanziamento
Durata dei Progetti	12 mesi, elevabili a 18 mesi in caso di investimenti a carattere immobiliare
Presentazione della rendicontazione delle spese	Entro 90 giorni dalla Conclusione del Progetto
Verifica della rendicontazione delle spese	Entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese
Erogazione saldo (50%)	Successiva alla verifica della rendicontazione

D.14 Allegati/informative e istruzioni

ALLEGATO 1 – Documentazione da allegare in Domanda

- a) **descrizione del Progetto** (utilizzando tassativamente il modello disponibile su *Bandi on line*), corredato per i soli programmi di investimento WBO di: i) documentazione attestante la procedura concorsuale dell'impresa oggetto dell'operazione di WBO; ii) perizia estimativa relativa al ramo di azienda oggetto di acquisizione da parte del richiedente; iii) piano economico-finanziario relativo all'operazione di acquisizione (a tal fine si precisa che per le start up, tenute alla presentazione del budget, di cui alla lett. p) tale piano sarà da comprendere in quest'ultimo)); iv) eventuale copia del contratto preliminare di compravendita redatto per atto pubblico notarile, ovvero contratto medesimo, se già stipulato;
- b) **per i soli programmi di investimento WBO:**
- i) se attuati nella modalità di cui all'articolo B.2 lett. b) punto i) – almeno il 50% dei soci dipendenti dell'impresa oggetto di acquisizione -: contratti di lavoro oppure buste paga oppure CUD dei soci in oggetto, da cui emerga che siano stati Dipendenti dell'impresa oggetto di acquisizione;
- ii) se attuati nella modalità di cui all'articolo B.2 lett. b) punto ii) - almeno il 50% dei soci in stato di disoccupazione per un totale di almeno 6 mesi: la lettera/e di licenziamento, copia/e della/e dichiarazione/i di immediata disponibilità al lavoro (DID) e la documentazione attestante lo stato di disoccupazione con l'anzianità di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'impiego al quale la persona si è rivolta.
- c) **modello compilato per il calcolo della dimensione di impresa** contenente le informazioni necessarie (effettivi, fatturato e totale attivo di bilancio, imprese collegate ed associate) – (utilizzando tassativamente il modello disponibile su *Bandi on line*);
- d) **modulo di adeguata verifica del cliente** ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati (apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello disponibile su *Bandi on line*);
- e) **dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla concessione di aiuti “de minimis” all'Impresa unica** ai sensi del Regolamento de minimis (apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello disponibile su *Bandi on line*). A corredo della stessa andrà allegata analoga dichiarazione di eventuali imprese ad essa collegate con firma digitale o elettronica dei rispettivi legali rappresentanti;
- f) **modulo antimafia da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza**, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal d. lgs. 159/2011 in materia di antimafia (apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante);
- g) nel caso in cui il Soggetto Richiedente voglia avvalersi (qualora risulti necessario a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo C.3.c) di una garanzia fidejussoria da parte di una impresa sponsor, ai sensi dell'Allegato 2 comma 3 lett. c) **una dichiarazione circa la disponibilità dell'impresa sponsor** (apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante dell'impresa sponsor e utilizzando tassativamente il modello disponibile su *Bandi on line*) a rilasciare una garanzia fidejussoria nell'interesse del Soggetto Richiedente accompagnata da almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della Domanda e dal modulo di adeguata verifica del cliente, firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, accompagnato dalla copia dei documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati;

- h) qualora applicabile, **dichiarazione che il Soggetto Richiedente non è tenuto all'obbligo del versamento dei contributi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)⁸** – (apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello disponibile su Bandi on line);
- i) (eventuale) **delega al soggetto esterno da contattare** (documentazione obbligatoria nel caso in cui il Soggetto Richiedente abbia indicato nella Domanda un soggetto esterno delegato da contattare) - (apponendo firma digitale o elettronica del legale rappresentante e utilizzando tassativamente il modello disponibile su Bandi on line);
- j) **copia della carta d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante;**
- k) (eventuale) copia della carta d'identità, del codice fiscale e della procura depositata presso i Registro delle Imprese della camera di Commercio competente che sancisca i poteri di firma del firmatario della Domanda.

Documenti contabili per le Imprese Consolidate, ossia:

- l) per i Soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio S.r.l., S.p.A., SAPA, SCARL, Società consortili a responsabilità limitata, ecc.): ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della Domanda e, qualora l'ultimo bilancio sia stato chiuso ma non approvato, copia della bozza del bilancio chiuso con dicitura "Definitivo" ma non approvato
- m) per i Soggetti in contabilità ordinaria non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio SNC, SAS, ecc.): ultimi due bilanci contabili chiusi (prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi e con dicitura "Definitivo" generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Libro Giornale, Libro inventari, Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda
- n) per i Soggetti in contabilità semplificata non tenuti al deposito del bilancio di esercizio (ad esempio SNC, SAS, ecc.): ultimi due prospetti contabili economici e patrimoniali chiusi (ovvero schemi di Conto economico e di Stato patrimoniale chiusi con dicitura "Definitivo" generati a partire dalle registrazioni effettuate per la tenuta dei registri obbligatori - Registri IVA e Registro dei cespiti) e ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda
- o) per i Soggetti in regime dei minimi o in regime contabile forfettario: ultime due dichiarazioni fiscali presentate alla data di presentazione della Domanda

Documenti contabili per le Start-up, ossia:

- p) elaborato relativo ad un budget contenente dati relativi alle dinamiche economico patrimoniali (utilizzando tassativamente il modello disponibile su Bandi on line) su un arco temporale di: i) 3 (tre) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento sia inferiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); ii) 5 (cinque) anni, ove l'importo complessivo richiesto del finanziamento sia pari o superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- q) business plan a supporto del budget (utilizzando tassativamente il modello disponibile su Bandi on line).

⁸Come previsto all'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013 e chiarito dalla circolare applicativa del Ministero del Lavoro n. 36/2013 e nelle modalità previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 pubblicato sul GURI serie generale n. 125 del 1 giugno 2015 o attraverso altre modalità pertinenti.

ALLEGATO 2 – Quadro Cauzionale

1) Alle Imprese Consolidate, istruite con il modello di “Credit Scoring su dati storici”, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Quadro cauzionale	Punteggio di Credit Scoring come da D.G.R. 675/2018
1	Ammissibile senza Garanzia	>=14
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	>=10; <14
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	>=8; <10

2) Alle Start-up, istruite con il modello di “Credit Scoring per start-up”, viene attribuita una classe di rischio ed il relativo esito/quadro cauzionale come di seguito illustrato:

Classe di rischio	Esito/quadro cauzionale	Punteggio di Credit Scoring come da D.G.R. 675/2018
1	Ammissibile senza Garanzia	>=85
2	Ammissibile con Garanzia pari al 50% del valore del Finanziamento concesso	>=70; <85
3	Ammissibile con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso	>=60; <70

3) In attuazione della D.G.R. n. 675/2018, si individuano le seguenti forme di Garanzia ammissibili ai fini del perfezionamento del contratto di Finanziamento:

- a) fidejussione rilasciata da banche (le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del TUB - d.lgs. n. 385 del 1993 e ss.mm.ii.) ovvero i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del TUB;
- b) fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 del TUB;
- c) fidejussione personale rilasciata da impresa differente rispetto al Soggetto Richiedente (cd. “impresa sponsor”): le imprese che possono rilasciare fidejussione nell'interesse dei Soggetti Richiedenti l'agevolazione regionale sono solo i soggetti tenuti al deposito del bilancio di esercizio ed in possesso di almeno due bilanci approvati⁹ ;
- d) fidejussione rilasciata da impresa di assicurazione:

⁹ L'impresa sponsor inoltre deve:

- i. avere un Credit Scoring finale, determinato sulla base della metodologia di cui alla DGR n. 675/2018 pari o superiore a 14 punti;
- ii. avere il MOL (come definito nella Metodologia di Credit Scoring) oppure le Attività finanziarie (pari alla somma delle voci di cui all'art. 2424 c.c., voce Attivo, lettera C numero III paragrafo 6) - limitatamente ai titoli di Stato ed altri strumenti di impiego temporaneo di liquidità - e voce Attivo, lettera C numero IV), pari o superiori all'importo del Finanziamento richiesto (le n. 2 grandezze sono calcolate sulla base dell'ultimo bilancio approvato o depositato dell'impresa sponsor alla data della valutazione).

L'impresa sponsor potrà rilasciare massimo numero una fidejussione nell'interesse di un singolo Soggetto Beneficiario ammesso a Finanziamento a valere sul presente Bando.

- i) iscritta all'elenco IVASS¹⁰;
 - ii) in possesso di rating con giudizio in ambito "Investment grade"¹¹ rilasciato da un'agenzia di rating iscritta ovvero certificata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito presso l'ESMA (European Securities and Markets Authority);
- e) garanzie reali nella forma di cash collateral ovvero di pegno su titoli: nello specifico, i titoli su cui costituire pegno potranno essere emessi esclusivamente dallo Stato Italiano.
- f) garanzie reali nella forma di ipoteca su immobili, a fronte di finanziamento a valere sul Fondo di importo non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), ovvero a fronte di spesa ammessa che preveda l'acquisto di beni immobili.
- 4) Ai sensi della D.G.R. n. 675/2018 è altresì possibile presentare:
- a) una sola Garanzia rientrante nelle tipologie sopra individuate, per l'intero importo richiesto in sede di concessione a copertura del Finanziamento;
 - b) due Garanzie rientranti nelle tipologie sopra individuate che consentano cumulativamente di coprire l'importo del quadro cauzionale richiesto in sede di concessione, a condizione che ogni singola Garanzia copra almeno il 20% dell'importo medesimo¹².
- 5) Con riferimento ai Finanziamenti ammissibili con Garanzia pari al valore del Finanziamento concesso, il Soggetto Richiedente potrà presentare alla sottoscrizione del contratto di Finanziamento:
- a) Garanzia a copertura integrale dell'importo da garantire indicato nel provvedimento di concessione;
 - b) Garanzia a integrale copertura della quota in erogazione del Finanziamento, impegnandosi a presentare nella domanda di erogazione del saldo di cui all'articolo C.4.c pena la decadenza dal Finanziamento concesso, un'integrazione della Garanzia per l'importo residuo (ovvero nuova Garanzia per l'importo complessivo da garantire).

¹⁰ Nello specifico iscritta alla Sezione I dell'IVASS (imprese di assicurazione con sede legale in Italia) e/o alla Sezione II (sedi secondarie, stabilite in Italia, di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo)

¹¹ Ai fini del rispetto della condizione, sarà considerato valido l'ultimo giudizio di rating disponibile, rilasciato in data non antecedente ai 18 mesi dalla data della data di caricamento della documentazione necessaria alla stipula del contratto di Finanziamento su Bandi on line.

¹² A titolo esemplificativo, è ammissibile una garanzia costituita per l'80% da fidejussione rilasciata da una banca e per il 20% da altra forma di garanzia, mentre non è ammissibile una garanzia costituita per l'85% da fidejussione rilasciata da una banca e per il 15% da altra forma di garanzia.

ALLEGATO 3 – Dichiarazioni ‘de minimis’

3.a Istruzioni per la compilazione

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime ‘de minimis’ è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti ‘de minimis’ ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l’impresa perderebbe il diritto** non all’importo in eccedenza, ma **all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione ‘de minimis’ si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in 'de minimis' ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti 'de minimis'; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti 'de minimis' ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti 'de minimis' accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il 'de minimis' ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in 'de minimis' nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo 'de minimis' di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo 'de minimis' nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti 'de minimis' pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti 'de minimis' ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del 'de minimis' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto 'de minimis' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto 'de minimis' imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti 'de minimis'.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti 'de minimis' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti 'de minimis' con altri aiuti di Stato e gli aiuti 'de minimis' sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in 'de minimis'.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in 'de minimis' pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in 'de minimis', pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto 'de minimis' sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto 'de minimis' possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

3.b Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in 'de minimis' impresa richiedente

(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Publicato in BURL

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato I);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente¹³, altre imprese.
- che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 3.b.1:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

¹³ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il ___/___/___ e termina il ___/___/___;

2.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹⁴;

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis', tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni¹⁵.

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ¹⁶	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ¹⁷	
1								
2								

¹⁴ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

¹⁵ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

¹⁶ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

¹⁷ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

3								
TOTALE								

Le seguenti sezioni C, D ed E dello schema si intendono come SEZIONI FACOLTATIVE per l'Amministrazione concedente che le inserirà solo qualora lo riterrà necessario, soprattutto nel caso di utilizzo di fondi strutturali per facilitare i controlli.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**;
- che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi**.

Sezione D - condizioni di cumulo

- che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato di altri aiuti di Stato.
- che in riferimento agli stessi «**costi ammissibili**» l'impresa rappresentata ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

n.	Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE ¹⁸	Intensità di aiuto		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
					Ammissibile	Applicata	
1							
2							
3							
TOTALE							

Sezione E - Aiuti 'de minimis' sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

¹⁸ Indicare gli estremi del Regolamento (ad esempio Regolamento di esenzione 800/08) oppure della Decisione della Commissione che ha approvato l'aiuto notificato.

Per le Grandi Imprese:

che l'impresa rappresentata **si trova in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-;**

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ¹⁹con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

ALLEGATO 3.B.1
MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

 In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹⁹ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti 'de minimis' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 / del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

Regolamento n. 1407/2013 'de minimis' generale

Regolamento n. 1408/2013 'de minimis' nel settore agricolo

Regolamento n. 717/2014 'de minimis' nel settore pesca

Regolamento n. 360/2012 'de minimis' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

DICHIARA²⁰

1.1 - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto 'de minimis'.

2.2 - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti 'de minimis'.

(Aggiungere righe se necessario)

²⁰ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

n.	Impresa cui è stato concesso il 'de minimis'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE 'de minimis' ²¹	Importo dell'aiuto 'de minimis'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo ²²	
1								
2								
3								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) novellato dal d.lgs. 101/2018:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti ²³ con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

_____, ____/____/_____
(Luogo) (Data)

²¹ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

²² Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. B)

²³ Ai sensi della normativa di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018)

ALLEGATO 4 – Dichiarazione antiriciclaggio

**MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(AI SENSI DELL' ART. 21 DEL D.LGS. N. 231/2007)**

Il sottoscritto:

Codice fiscale:

In qualità di (selezionare una delle seguenti alternative):

- Titolare dell'operazione/Intestatario diretto del rapporto (nell'ipotesi di persona fisica)
- Legale rappresentante di (indicare di seguito denominazione e codice fiscale dell'entità rappresentata²⁴)

In forza dei poteri conferiti a mezzo:

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art.55 comma 2 e 3 del d.lgs.231/2007

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;
3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l'impossibilità per l'intermediario finanziario di eseguire le operazioni richieste, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 231/2007;
4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente all'intermediario eventuali modifiche o variazioni che dovessero intervenire sui dati di seguito rilasciati;

posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:**Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELL'OPERAZIONE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO****A1) da compilare solo nel caso di Titolare dell'operazione/Intestatario diretto del rapporto persona fisica:**

COGNOME NOME M :__ F :__

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__ :__ :__ :__ COMUNE PROV :__ :__

codice fiscale :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__

LUOGO DI NASCITA PROV :__ :__

DATA DI NASCITA :__ :__ :__ :__ :__ :__

Tipo documento di identificazione :__ :__ :__ indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__

(allegare fotocopia documento e C.F.)

data rilascio :__ :__ :__ :__ :__ :__

scadente il :__ :__ :__ :__ :__ :__

autorità :__ :__ :__ indicare: 01 comune, 02 questure, 03 prefettura

comune :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__ :__

²⁴ Se il cliente è uno dei soggetti ricompreso nell'elenco di cui al punto 1 di pag. 8 del presente documento, occorre provvedere alla sola compilazione della sezione A2.

- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una ditta individuale e non agisce per conto di persone fisiche diverse dal titolare dell'impresa;
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un ente ecclesiastico (es. parrocchie, curie, seminari);
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da un ente pubblico;

Denominazione e codice fiscale dell'ente controllante:

- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società e non esistono persone fisiche che: (i) hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società; (ii) esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società (ad esempio, in virtù di patti parasociali, legami familiari o di altra natura, o in considerazione dell'influenza esercitata sulle decisioni riservate ai soci, etc.);
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una società ed è controllata da società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

Denominazione e codice fiscale della società controllante:

- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è un consorzio o altra organizzazione connotata da una struttura proprietaria analoga (es. rete di imprese, gruppo cooperativo paritetico, gruppo economico di interesse europeo, etc.) o altra organizzazione o associazione di qualsiasi natura e: (i) non esistono persone fisiche che detengano una quota superiore al 25% del fondo o patrimonio dell'organizzazione; (ii) non esistono persone fisiche che, in forza del contratto costitutivo dell'organizzazione ovvero di altri atti o circostanze, siano titolari di una percentuale dei voti all'interno dell'organo decisionale dell'organizzazione superiore al 25% o del diritto di esprimere la maggioranza dei preposti all'amministrazione; (iii) uno o più dei soggetti individuati in base ai predetti criteri non è una persona fisica e non esistono persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o esercitino il controllo diretto o indiretto sul predetto soggetto; (iv) non sono rinvenibili soggetti preposti all'amministrazione che esercitino di fatto influenza dominante sulle decisioni riservate ai partecipanti all'organizzazione, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina dei preposti all'amministrazione;
- non esiste il titolare effettivo in quanto il soggetto di cui alla sezione A2) è una fondazione o un'organizzazione non profit e: (i) i futuri beneficiari sono già stati determinati e non esistono persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o dell'organizzazione non profit; (ii) non esistono persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o dell'organizzazione non profit;
- se il soggetto di cui al punto A2) è una fondazione o un trust i cui futuri beneficiari non risultano ancora determinati, indicare la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o il trust.

Categoria di persone

- Il/i titolare/i effettivo/i è/sono il seguente/i seguenti:

COGNOME	NOME	M :_:_	F :_:_
INDIRIZZO DI RESIDENZA			
CAP :_:_:_:_	COMUNE	PROV :_:_	
codice fiscale :_:_:_:_:_:_:_:_			
LUOGO DI NASCITA		PROV :_:_	
DATA DI NASCITA :_:_:_:_:_:_			
Tipo documento di identificazione :_:_:_ indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente			
n.° documento :_:_:_:_:_:_:_:_			
(allegare fotocopia documento e C.F.)			
data rilascio :_:_:_:_:_:_			
scadente il :_:_:_:_:_:_			
autorità :_:_:_ indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura			
comune :_:_:_:_:_:_			
provincia :_:_:_:_:_			

provincia :.....

stato :.....
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2) SI :__ NO :__

Relazione tra titolare effettivo e cliente: _____

COGNOME NOME M :__ F :__

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP :__ :__ :__ COMUNE PROV :__ :__

codice fiscale :.....

LUOGO DI NASCITA PROV :__ :__

DATA DI NASCITA :__ :__ :__

Tipo documento di identificazione :__ :__ indicare: 01 carta d'identità, 02 passaporto, 03 patente

n.° documento :.....
(allegare fotocopia documento e C.G.)

data rilascio :.....

scadente il :.....

autorità :__ :__ indicare: 01 comune, 02 questura, 03 prefettura

comune :.....

provincia :.....

stato :.....
(indicare in alternativa a comune o provincia per aut. straniere)

Il soggetto appartiene a categorie di persone politicamente esposte (2) SI :__ NO :__

Relazione tra titolare effettivo e cliente: _____

Sezione C) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO

Il sottoscritto dichiara che il rapporto è (selezionare una delle seguenti alternative):

- relativo ad una richiesta di finanziamento;
- relativo ad una richiesta di contributo;
- relativa ad una concessione di garanzia;
- altro (indicare)

Data, _____

Il Cliente, il Titolare/ Legale Rappresentante o Esecutore

[Nome e Cognome]

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010
o digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005

(1) SOGGETTI ABILITATI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 231/2007

I soggetti abilitati al rilascio di attestazione sono elencati nell'art. 11 del D.lgs. 231/2007 e sono:

- banche;
- Poste italiane S.p.A.;
- istituti di moneta elettronica;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- istituti di pagamento;
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U.B.;
- società fiduciarie sottoposte alla vigilanza di Banca d'Italia ed iscritte nello specifico albo;
- succursali italiane dei soggetti indicati ai punti precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- soggetti che erogano il microcredito e confidi (anche di secondo grado);
- enti creditizi o finanziari di natura comunitaria;
- enti creditizi o finanziari extracomunitari che siano soggetti ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal Decreto Antiriciclaggio;
- società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari siano ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati;
- società o altri organismi quotati di Stato estero soggetto ai medesimi obblighi di comunicazione previsti per le società e gli organismi di cui al punto elenco precedente;
- pubblica amministrazione, ovvero le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.

(2) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Per persone politicamente esposte si intendono:

a) ai sensi della Definizione di cui – Art. 1, comma 2, lettera “o” del d.lgs.231/07

"Persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.

b) ai sensi dell'Art. 1 Allegato Tecnico al d. lgs. 231/2007

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di governo, i ministri e i vice ministri o sottosegretari;
 - b) i parlamentari;
 - c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
 - d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
 - e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
 - f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
- In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori.

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno.

c) provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013

Si fanno rientrare nella casistica anche le persone residenti sul territorio nazionale che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico del Decreto Antiriciclaggio, nonché i familiari diretti di tali persone o coloro con i quali intrattengono notoriamente stretti legami.

(3) TITOLARE EFFETTIVO

Art. 2 Allegato Tecnico al d.lgs. 231/2007

(Rif. Articolo 1, comma 2, lettera u d.lgs. 231/2007)

Per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di **società**:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 - 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:
- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 - 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 - 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

ALLEGATO 5 – Informativa sugli obblighi in tema antiriciclaggio

Qualora la gestione di una misura/bando venga affidata ad un soggetto gestore "intermediario finanziario", il soggetto beneficiario deve presentare, ai fini della concessione dell'agevolazione, il modulo di adeguata verifica del cliente ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 231/2007, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, accompagnato dalla copia della carta di identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati.

Titolare effettivo

Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, per titolare effettivo s'intende:

- a) in caso di società:
 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
- b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Persone politicamente esposte

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera "o" del D.Lgs. n. 231/07, per persone politicamente esposte si intendono "le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o che hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al decreto sopra richiamato".

L'Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 precisa che:

- 1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
 - a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
 - b) i parlamentari;

- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.

Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
 - b) i figli e i loro coniugi;
 - c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
 - d) i genitori.
- 2) Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al comma 1;
 - b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
- 3) Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del decreto legislativo 231/2007 non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

ALLEGATO 6 – Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale rappr.)

della Ditta _____ Esercente l'attività di _____

Cod.Fisc. _____ P.IVA _____

Recapito telefonico _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale)

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- Datore di lavoro Gestione separata - Committente/Associante
- Lavoratore autonomo Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

**consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine**

DICHIARA

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.)
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)

- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità)
- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari)
- altro (specificare) _____

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma _____

DICHIARA

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ ENPALS (barrare gli enti non interessati)
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale _____
- altro (specificare) _____

Firma _____

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido

Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.

ALLEGATO 7 – Scheda per la descrizione del Progetto
Titolo del progetto:

- a) Descrizione e caratteristiche dell'investimento*, specificando se si tratta di Progetti di WBO:

**in caso di Soggetti di cui all'articolo A3 comma 2 lett. j) si descriva il collegamento tra l'attività svolta nella Sede Operativa separata avente esclusivamente un codice Ateco ricompreso nelle sezioni C (Attività manifatturiere) o G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli) e l'attività avente codice Ateco A.*

- b) Motivazioni, finalità ed obiettivi dell'investimento, evidenziando gli effetti attesi in termini di qualità del servizio e valore aggiunto economico e sociale:

- c) Descrizione dei ruoli, responsabilità e figure professionali necessarie per la realizzazione del progetto:

- d) Descrizione dettagliata del programma di spesa con relative tempistiche di realizzazione:

VOCE DI SPESA	Importo	Tempistiche
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
TOTALE	€	

- e) Descrizione del riposizionamento dell'impresa dopo la realizzazione del progetto e possibile valore aggiunto in termini occupazionali:

ALLEGATO 8 – Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in riferimento al bando “Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative”, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati al fine di svolgere le procedure amministrative riguardanti la concessione ed erogazione delle agevolazioni finalizzate a sostenere la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”. Tali agevolazioni saranno concesse mediante la presentazione di progetti presentati dalle cooperative come previsto dalla DGR XI/973 dell’11 dicembre 2018 “Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della l.r. 36/2015”.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è: Regione Lombardia, con sede in Piazza Citta di Lombardia, 1 – 20124 MILANO – nella persona del suo legale rappresentante, ovvero il Presidente pro-tempore.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Ministero dell’Interno (Banca dati antimafia - BDA).

I Suoi dati inoltre, verranno comunicati a Finlombarda S.p.A. e a Lombardia Informatica S.p.A., in qualità di Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare per la gestione di alcune parti del procedimento.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per un corretto trattamento, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno da loro diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati da Lei trasmessi in ragione del bando verranno conservati per la durata di 10 anni.

7. Diritti dell’interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 13 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all’attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico, U.O. Commercio, servizi e fiere.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo.

ALLEGATO 9 – Richiesta d’ accesso agli atti

(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)

All’Ufficio Spazio Regione, sede di _____

Oppure

Alla Direzione _____
Unità Organizzativa _____/Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____

NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (____)

Via _____ n. _____

E-mail: _____

Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato Legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE

di visionare di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL’ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e
data

Firma, per esteso e leggibile

*Dati obbligatori

ALLEGATO 10 – Firma elettronica

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:

a) è connessa unicamente al firmatario;

b) è idonea a identificare il firmatario;

c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;

d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.

2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".

3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Da tutto questo se ne deduce che la FEA è ancora disciplinata, è ancora riconosciuta dal CAD e che l'utilizzo della CNS produce "de iure" gli stessi effetti di una FEA nell'ambito dei servizi e delle attività tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

Pertanto, salvo diverse modifiche al DPCM di cui sopra, la firma con CNS è da considerarsi una FEA nell'interlocuzione tra cittadini e PA.

Nei bandi in emanazione dal 1 gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.

ALLEGATO 11 – Informativa Antimafia

(D. Lgs. n. 159/2011)

La nuova normativa nazionale antimafia (Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante modifiche al Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011) dispone l'acquisizione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di:

- comunicazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro);
- informazione antimafia (relativa ad agevolazioni finanziarie pubbliche di importo superiore a 150.000 euro).

Per poter ottenere dalle Prefetture la documentazione, attraverso la consultazione della banca dati nazionale, è necessario richiedere ai soggetti che amministrano o controllano i destinatari delle agevolazioni:

Per contributi/agevolazioni uguali o inferiori a 150.000€ - comunicazione antimafia

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
- l'autocertificazione" ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 159/2011

Per contributi/agevolazioni superiore a 150.000€ - informativa antimafia

- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA,
- le dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del D. Lgs. n. 159/2011 e ai loro familiari conviventi.

Una volta acquisite tali dichiarazioni, senza ulteriori oneri per i beneficiari, Regione Lombardia provvede in autonomia alle pratiche necessarie per il rilascio da parte delle Prefetture dell'informazione antimafia che autorizza l'effettiva erogazione delle agevolazioni richieste.

La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

- a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
- b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
- c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

Quando richiedere la documentazione antimafia:

La verifica antimafia costituisce un presupposto per la concessione del contributo/finanziamento (art. 83). A tal proposito la domanda del certificato antimafia deve essere inoltrata nella fase di concessione e non nella successiva fase di erogazione del contributo. Si richiede in entrambe le fasi se il tempo intercorso tra la fase di concessione e di erogazione è rilevante.

Nel caso di contributi FEASR erogati in tranches pluriennali, deve essere presentata la richiesta di acquisizione della documentazione antimafia per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

Schema controlli antimafia

I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni	
Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)	
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa; 2. direttore tecnico (se previsto); 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)

	4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento. 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>
--	--

Ulteriori controlli: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco**, nonché sui **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.*

***Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.*

**** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.*

Concetto di "familiari conviventi"

*Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, **purché maggiorenne**.*

Concetto di "socio di maggioranza"

Per socio di maggioranza si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

*La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i **due soci** (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al **50%** del capitale sociale o nel caso in cui uno dei **tre** soci sia titolare del **50%** delle quote o azioni.*

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.

ALLEGATO 12– Delega al soggetto esterno da contattare per la gestione della pratica

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di legale rappresentante della società _____, con sede legale in _____ (_____), via _____ nr. _____, C.F./P.IVA _____ (di seguito, *Delegante*), in riferimento alla domanda presentata in data _____ a valere sul Bando _____

DELEGO

(nell'ipotesi di delega a società) la società _____, con sede legale in _____ (_____) via _____ nr. _____, C.F./P.IVA _____, nella/e persona/e di seguito indicata/e:

- _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____
- _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____
- _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____

(di seguito, *Delegato/i*)

(nell'ipotesi di delega a persone fisiche) Il/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____ (di seguito, *Delegato*)

ad assistere la società da me rappresentata/assistermi in tutte le fasi e gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda ed alla gestione dell'Intervento sopra indicato intrattenendo rapporti presso i Vostri uffici per conto dello scrivente, potendo intervenire anche in riunioni istruttorie e/o operative e fornendo tutte le informazioni e le integrazioni, anche di natura documentale, di cui dovesse sorgere la necessità in qualsiasi fase operativa dell'Intervento. Al riguardo eventuali richieste di informazioni/integrazioni documentali potranno da Voi essere presentate direttamente al soggetto delegato.

La delega rimarrà valida sino a differente comunicazione dello scrivente.

Luogo _____ e data _____

In fede

Il Titolare/Legale rappresentante/

Firma digitale o elettronica